

## LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI DEI TIROCINANTI

(redatte ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Convenzione conclusa il 9 settembre 2021 tra l'Università degli Studi di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo)

1. I progetti formativi volti allo svolgimento di un semestre anticipato di tirocinio per l'accesso alla professione forense devono essere predisposti in modo da garantire, al contempo, la proficua prosecuzione del corso di studi in Giurisprudenza – consentendo allo studente di frequentare gli insegnamenti dell'ultimo anno di corso, e di preparare i relativi esami e la tesi di laurea – e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici e per non più di venticinque ore la settimana, nelle quali dovrà darsi modo allo studente di svolgere, entro i limiti stabiliti dalla Convenzione indicata in epigrafe, le attività previste dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016 n° 70 e dal Regolamento elaborato dall'Ordine degli Avvocati di Cuneo, e nella specie:

a) di partecipare alle udienze, in numero non inferiore a dodici;

b) di partecipare alla stesura di pareri e di atti giudiziari e stragiudiziali, in misura non inferiore a tre;

c) di partecipare, assistere e collaborare alla trattazione di questioni giuridiche che, per interesse e complessità, siano adeguatamente rappresentative dell'attività professionale richiesta all'Avvocato, anche nei relativi profili deontologici.

Tale attività dovrà essere annotata nel libretto di pratica consegnato all'atto di iscrizione nel registro dei praticanti

2. In accordo col professionista e col *tutor* accademico, il progetto formativo potrà essere mirato a che lo studente svolga, nell'ambito del tirocinio, anche attività di ricerca e approfondimento specificamente attinenti al tema prescelto per la tesi di laurea.

3. Le istanze per l'ammissione al tirocinio anticipato dovranno in ogni caso essere presentate al Dipartimento di Giurisprudenza, attraverso l'Ufficio *Job Placement*, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta, ed allegando la documentazione ivi richiesta. Il Dipartimento provvederà ad inoltrare l'istanza all'Ordine per le deliberazioni inerenti all'iscrizione nel registro dei tirocinanti. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4, lettera a) della Convenzione indicata in epigrafe, si intende iscritto a tempo pieno per la prima volta all'ultimo anno del corso di laurea anche lo studente che si sia già iscritto al primo anno fuori corso, qualora la sua istanza di ammissione al tirocinio anticipato sia formulata nel medesimo termine entro cui è possibile presentare la domanda di laurea come studente in corso (esempio: nell'ipotesi di studente iscritto al quinto anno nell'anno accademico 2021/2022, supponendo che la domanda di laurea sia formulabile, senza necessità di iscriversi "fuori corso", entro il 10 marzo 2023, anche l'istanza di tirocinio anticipato sarà utilmente presentabile nel medesimo termine, essendo irrilevante la circostanza che lo studente si sia di fatto già iscritto al primo anno fuori corso).

4. Nel caso in cui lo studente venga ammesso al tirocinio con le modalità di cui all'art. 5 commi 1-6 della detta Convenzione, il progetto formativo, sottoscritto dallo studente e dal *dominus*, dovrà essere

presentato al Dipartimento di Giurisprudenza attraverso l'ufficio *Job placement*, che lo sottoporrà per l'approvazione al *tutor* accademico.

5. Nel caso in cui lo studente richieda l'ammissione al tirocinio con le modalità dell'art. 5 comma 7, cioè individui autonomamente l'Avvocato disposto ad accoglierlo, il progetto formativo, sottoscritto dallo studente e dall'Avvocato, dovrà essere presentato al Dipartimento di Giurisprudenza attraverso l'ufficio *Job placement*, che lo sottoporrà ai Referenti per la Convenzione, i quali, in caso di approvazione - per la quale è sufficiente l'espressione di consenso di un referente dell'Università e di un referente dell'Ordine professionale -, nomineranno il *tutor* accademico.

6. E' parte integrante del progetto formativo la partecipazione dello studente tirocinante, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 6 comma 2 della Convenzione, ad almeno due eventi formativi, da individuare fra quelli organizzati congiuntamente o separatamente, a norma dell'art. 6 comma 3 della Convenzione, dal Dipartimento o dall'Ordine e/o altro evento accreditato. Lo studente tirocinante dovrà comunicare preventivamente al *dominus* e al *tutor* accademico gli eventi a cui intenda partecipare, e successivamente produrre idoneo attestato di partecipazione. Previo consenso del *tutor* accademico, la partecipazione agli eventi formativi può essere sostituita, anche parzialmente, con la partecipazione alle lezioni del corso di Ordinamento e deontologia delle professioni forensi, tenuto presso il Dipartimento di Giurisprudenza.

7. Al termine del semestre di tirocinio, o al momento del conseguimento della laurea se anteriore alla scadenza del semestre, ai fini della valutazione di cui all'art.7 della Convenzione, lo studente tirocinante dovrà presentare al *tutor* accademico una dettagliata relazione sull'attività svolta durante il tirocinio, sulla cui base il *tutor* formulerà le proprie osservazioni al Consiglio dell'Ordine. Nei quindici giorni successivi al conseguimento della laurea, il tirocinante dovrà darne notizia al *tutor* ed all'ufficio *Job placement*.

8. Il riconoscimento del semestre agli effetti del tirocinio per l'accesso alla professione è di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine. A tal fine lo studente tirocinante dovrà produrre al Consiglio tre relazioni, di cui almeno una avente ad oggetto questioni di rilievo deontologico affrontate durante il tirocinio. Le relazioni dovranno essere redatte secondo le indicazioni del Regolamento per la pratica forense

IL SEGRETARIO  
AVV. TIZIANA BARRA  
